



Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale N° 18 del 25 Agosto 2011

**IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE È INTEGRALMENTE
CONSULTABILE PRESSO IL SITO INTERNET DELLA DIVISIONE ALL'INDIRIZZO:**

www.lnd.it

Indirizzo Postale: Via Po, 36 – 00198 Roma
Sede Uffici: Corso d'Italia 35/b-00198 Roma
Tel. 06 85213453/2
Fax 06 85213427

1. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

I° ATTIVITA' UFFICIALE

- Campionato Nazionale di Serie A
- Campionato Nazionale di Serie A/2
- Campionato Nazionale Primavera
- Coppa Italia
- Super Coppa
- UEFA Women's Champions League

II° CAMPIONATI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

La Divisione Calcio Femminile organizza per la stagione sportiva **2011/2012** i seguenti Campionati Nazionali:

CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva **2011/2012** è articolato in un girone unico di 14 squadre.

b) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Le calciatrici, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

c) Assegnazione titolo di Campione d'Italia

La Società che al termine del campionato Nazionale di Serie A risulterà al 1° posto in classifica consegnerà il titolo di Campione d'Italia Stagione Sportiva 2011-2012.

d) Partecipazione alla COPPA DEI CAMPIONI organizzata dalla U.E.F.A.

La Società che al termine del Campionato Nazionale di Serie A risulterà classificata al 1° posto parteciperà alla UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE per la stagione sportiva 2012-2013; la 2° classificata potrà partecipare alla suddetta manifestazione in base al Regolamento stabilito dalla UEFA.

e) Retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie A/2

Le retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie A al Campionato Nazionale di Serie A2 saranno rese note con C.U. di prossima pubblicazione.

CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A/2

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie A/2 della stagione sportiva **2011/2012** è articolato in **QUATTRO** gironi.

b) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

c) Promozioni e retrocessioni

Le promozioni dal Campionato Nazionale di Serie A2 al Campionato Nazionale di Serie A e le retrocessioni saranno rese note con C.U. di prossima pubblicazione.

CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA

a) Articolazione

Le Società iscritte ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie A/2 hanno la **facoltà** di partecipare al Campionato Nazionale Primavera della stagione sportiva 2011/2012 con una seconda squadra. Inoltre possono partecipare le Società che svolgono attività nei Campionati Regionali di Serie C e Serie D, previa autorizzazione del Presidente del Comitato Regionale di appartenenza. Le squadre saranno suddivise in gironi composti con criteri di vicinorietà.

Per gli adempimenti economici-finanziari organizzativi e per i limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare vedesi C.U. n. 12 dell'8 agosto 2011.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel regolamento del campionato che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

COPPA ITALIA

La Divisione Calcio Femminile organizza per la stagione sportiva **2011/2012** la Coppa Italia, alla quale sono iscritte di diritto tutte le Società di Serie A e A/2. Per le modalità di svolgimento e il regolamento della manifestazione vedesi C.U. n. 17 del 23 agosto 2011.

III° DATE INIZIO ATTIVITA' UFFICIALE

• Campionato Nazionale di Serie A	Sabato	8/10/2011
• Campionato Nazionale di Serie A/2	Domenica	9/10/2011
• Coppa Italia Serie A/A2	Domenica	25/9/2011
• Super Coppa	Sabato	10/09/2011
• Campionato Nazionale Primavera	Sabato e/o Domenica	29-30/10/2011

1) AMMENDE

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

2) AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende fissate nelle seguenti misure:

Campionato Nazionale di Serie A

1^ rinuncia	€	2.000,00
2^ rinuncia	€	3.500,00
3^ rinuncia	€	5.000,00

Campionato Nazionale di Serie A/2

1^ rinuncia	€	1.500,00
2^ rinuncia	€	2.500,00
3^ rinuncia	€	3.000,00

Campionato Nazionale Primavera

1^ rinuncia	€	520,00
2^ rinuncia	€	1.550,00
3^ rinuncia	€	2.600,00

Coppa Italia

Gare di qualificazione

rinuncia (esclusione dal Torneo) € 2.500,00

Gare di Semifinali e Finali

rinuncia (esclusione dal Torneo) € 5.000,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati.

3) TASSE PER RICORSI – F.I.G.C. E STAMPATI FEDERALI (vedesi C.U. n. 14 della L.N.D.)**4) STAMPATI L.N.D.(vedesi C.U. n. 6 della L.N.D.)****5) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO (vedesi C.U. n. 16 della L.N.D.)****6) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA**

In caso di rinuncia alla gara la Società rinunciataria (sia essa ospite od ospitante) è tenuta, oltre al pagamento dell'ammenda alla Divisione Calcio Femminile, anche a versare la somma di € 1.000,00 (Serie A), di € 500,00 (Serie A2) alla Società danneggiata a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità della gara, previa richiesta documentata da parte della Società danneggiata.

7) GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57 delle N.O.I.F. sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

8) SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Divisione Calcio Femminile può disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, o richiedere alla Società di indicare un campo alternativo per la disputa della gara stessa.

9) ASSISTENZA MEDICA

Le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile (Serie A, A2, Coppa Italia e Campionato Primavera) hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato. Il medico dovrà essere munito di un documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata, e dovrà essere a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

E' fatto altresì obbligo a tutte le Società dei Campionati Nazionali di Serie A di avere ai bordi del campo di gioco un'ambulanza durante la disputa delle gare di Campionato.

10) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- e) le calciatrici di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il Tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

1. non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (Campionato Primavera);

2. mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es. temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
3. cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
4. mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra, il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore, deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'art. 66 delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'art. 66 delle N.O.I.F.

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

11) ADEMPIMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

12) ALLENATORI

E' fatto obbligo alle Società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Un'eventuale deroga può essere accordata dalla Divisione Calcio Femminile alle Società provenienti dai Campionati Regionali che intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Si ricorda che, nel caso in cui il rapporto con l'allenatore tesserato venisse a cessare per qualsiasi motivo, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

Di intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva **2011/2012** è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie A	€	12.500,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie A/2	€	9.500,00

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, devono essere depositati presso la Divisione Calcio Femminile, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell'allenatore interessato, entro il termine di 20 giorni dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione avrà cura di trasmettere la richiesta di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione.

Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, fermo restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta e depositati presso i competenti Comitati o Divisioni. Tali accordi economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

13) RECUPERI GARE

La Divisione può far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo.

14) GARE IN CAMPO NEUTRO

Nel caso di designazione di campo neutro, a seguito di sanzione disciplinare, la Divisione provvederà ad individuare un campo ritenuto idoneo, scegliendolo in una sede lontana almeno 100 km. per la Serie A e 50 km. per la Serie A2 (calcolati secondo i dati ufficiali dell'Ente Ferrovie dello Stato) dal luogo dove la gara avrebbe dovuto disputarsi.

15) GIORNATA DI GARA

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| - Campionato Nazionale di Serie A | Sabato |
| - Campionato Nazionale di Serie A/2 | Domenica |
| - Campionato Nazionale Primavera | Sabato e/o Domenica |

16) ORARIO DI GARA

Campionati Nazionali della stagione sportiva 2011/2012

Si rendono noti di seguito gli orari ufficiali di inizio gara:

dal 27/08/2011 al 23/10/2011	ore 15.00
dal 24/10/2011 al 26/02/2012	ore 14.30
dal 27/02/2012 al 30/06/2012	ore 15.00

17) VARIAZIONI DI ORARIO

Le variazioni di orario saranno concesse solo in caso di comprovato impedimento a poter disputare la gara nella sede stabilita. La eventuale richiesta dovrà pervenire alla Divisione almeno cinque giorni prima della disputa della gara stessa.

Comunque, per assicurare il regolare svolgimento dei campionati, non saranno concesse variazioni di orario nelle ultime 2 giornate di gara. Valgono, più in generale, le disposizioni di cui all'art. 26 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

18) TEMPO DI ATTESA

Si rammenta che il tempo di attesa è fissato in 45 minuti salvo diverse disposizioni della Divisione.

19) MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F. la causa di forza maggiore deve essere formalmente documentata ed inviata, con atti ufficiali idonei a comprovare l'impedimento (verbali pubblici ufficiali: polizia, carabinieri, ecc.), entro 48 ore dalla data fissata per la disputa della gara.

La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Corte di Giustizia Federale in seconda ed ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

20) ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F. in materia di ordine pubblico: Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che **durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità di origine etnica o territoriale, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori** nonché di far rimuovere prima che la gara abbia inizio qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modi esposti, configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”.

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara ”.

Si rammenta che copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara. Tale inadempienza comporterà la sanzione dell'ammenda di cui all'art. 13, comma 1, lettera b, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, **cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui comma 3 costituenti fatto grave, ordina all'arbitro anche per il tramite del quarto uomo di gara o dell'assistente dell'arbitro di non iniziare o sospendere.**

La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara riferendo nel proprio verbale i fatti verificatisi e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 17 del C.G.S. fermo restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal C.G.S. per tali fatti.

21) CAMBIO DELLE MAGLIE

Qualora le giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

I colori sociali delle maglie di giuoco indossate nel corso delle gare ufficiali devono obbligatoriamente essere quelli indicati sul modulo di censimento.

22) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. L'inosservanza di detta disposizione comporta per le Società inadempienti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

23) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati della Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

24) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI E PER LE RETROCESSIONI

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire una posizione in classifica, (compresa la seconda classificata partecipante alla Champions League) si applica la disposizione di cui all'art. 51 delle N.O.I.F..

25) SOSTITUZIONE DELLE CALCIATRICI

Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati organizzati Divisione Calcio Femminile in ambito nazionale, nonché in tutte le altre gare dell'attività ufficiale, e' consentita in ciascuna squadra la sostituzione di tre calciatrici indipendentemente dal ruolo ricoperto.

In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino a sette calciatrici di riserva fra le quali saranno scelte le eventuali sostitute (cosiddetta panchina allungata).

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione delle calciatrici:

- la segnalazione all'arbitro delle calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco, a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia delle calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso;
- le calciatrici di riserva non possono sostituire le calciatrici espulse dal campo;
- le calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggette alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per le calciatrici sostituite e per le calciatrici non utilizzate, le quali non sono tenute ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

26) IDENTIFICAZIONE DELLE CALCIATRICI

L'identificazione delle calciatrici può avvenire :

- mediante la tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite della Divisione;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

27) TRASFERIMENTO DELLE CALCIATRICI

Viene confermato che le calciatrici già utilizzate in gare di Campionato e/o di Coppa Italia possono essere trasferite, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

28) DEPOSITO ACCORDI ECONOMICI ATLETE-TECNICI

- Gli accordi economici dovranno essere sottoscritti obbligatoriamente ed in triplice copia da ogni tesserata maggiorenne, esclusivamente sul modulo predisposto dalla LND; ogni altro documento è da ritenersi nullo a tutti gli effetti.
- Una copia degli accordi economici sottoscritti tra Società e calciatrice dovrà essere depositata entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso la Divisione Calcio Femminile (indirizzo postale: FIGC/LND Divisione Calcio Femminile Corso d'Italia 35/b – 00198 Roma) **a cura della Società e con contestuale comunicazione alla calciatrice**; qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato **dalla calciatrice entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo**. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.
- Per tutte le calciatrici già tesserate maggiorenni, gli accordi economici devono pervenire in Divisione entro e non oltre il termine del 20 settembre 2011.
- Gli accordi economici sottoscritti dovranno prevedere compensi a prestazioni con le tariffe previste dall'art. 94 ter delle N.O.I.F. o, in subordine, un compenso forfettario che comunque non può assolutamente essere superiore al tetto massimo di € 25.822,00. Tutti gli accordi economici che non rispetteranno i tetti previsti saranno ritenuti nulli.
- **Gli accordi economici devono essere sottoscritti e depositati in Divisione anche se non prevedono alcun compenso (indicare € 0,00 nella voce "importo annuo lordo").**
- Tutte le norme previste per le calciatrici italiane si intendono estese anche alle calciatrici comunitarie ed extra-comunitarie.
- Ogni Società è obbligata inoltre a depositare l'accordo economico dell'allenatore della prima squadra, contemporaneamente alla richiesta di tesseramento, presso gli uffici della Divisione Calcio Femminile (Corso d'Italia 35/b – 00198 Roma) pena il **NON TESSERAMENTO** del tecnico stesso.

29) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Si rammenta che le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Commissario Straordinario e dal Segretario.

I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante affissione negli albi istituiti presso la sede della Divisione Calcio Femminile - Corso d'Italia 35/B - 00198 Roma.

I Comunicati Ufficiali saranno diffusi in forma telematica. La Divisione pubblicherà i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 Giugno, la Divisione continuerà la numerazione dei Comunicati Ufficiali anche oltre tale data.

30) FUSIONI DI SOCIETA', SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F..
Vedi C.U. della Divisione Calcio Femminile n. 84 del 10.6.2011.

31) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva **2011/2012** sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività, indetta dalla L.N.D., apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48 del Regolamento della L.N.D..

32) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La L.N.D. – ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della L.N.D. – stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Vedesi circolari L.N.D. .

33) USO DEI CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell' attività ufficiale dilettantistica e giovanile sui campi in erba artificiale, PREVENTIVAMENTE OMOLOGATI e CERTIFICATI dalla LND in base alla normativa vigente emanata dalla LEGA stessa.

34) PARTITA IVA

Si comunica che la Divisione Calcio Femminile e' titolare di Partita IVA. Si riportano di seguito i dati completi:

F.I.G.C. – L.N.D.
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA PO 36 – 00198 ROMA
P. IVA E C.F. 06164841006

Publicato in Roma il 25 agosto 2011 ed affisso all'albo della Divisione Calcio Femminile.

Il Segretario
(Patrizia Recandio)

Il Commissario Straordinario
(Carlo Tavecchio)